



## COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese  
Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)  
Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607  
E-mail: [info@comune.galliatelombardo.va.it](mailto:info@comune.galliatelombardo.va.it)

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

## Deliberazione N. 02 del 23/01/2019

**OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DI N.2 AGENTI DI P.L., DEL COMUNE DI DAVERIO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 11,30 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	NO
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	SI
<i>Totale presenze</i>		<i>02</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Maurizio Baruffato in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DI N.2 AGENTI DI P.L., DEL COMUNE DI DAVERIO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. Infatti, come chiarito dall'ARAN nell'Orientamento Applicativo RAL 670 del 05.06.2011, la stipula di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, diversamente dalla convenzione ex 30 del D. Lgs. n.267/2000, non rientra tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto è diretta a disciplinare il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente e non già lo svolgimento di un servizio comune. Peraltro, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso concreto, l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale dipendente.

**Richiamato** il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.

**Visto** l'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, secondo cui *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

**Preso atto** che la permanente vigenza dell'art.14, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, risulta confermata dall'art.2, comma 8, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, secondo cui *“Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL”*.

**Preso atto** che la permanente vigenza dell'art.14, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, risulta confermata altresì dall'art.1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

**Chiarito** che il citato art.14 del CCNL del 22.1.2004, fermo restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente con l'ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro stipulato, consente pertanto l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da quello di appartenenza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

**Premesso** che, con Nota Prot. n. 178 del 17/01/2019, rubricata “*Rilascio nulla osta allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Galliate Lombardo di n.2 agenti di P.L., per complessive n.6 ore settimanali, ai sensi dell’art.14 del CCNL – comparto regioni autonomie locali del 22.01.2004*”, questo Comune ha richiesto al contermine Comune di Daverio di potere utilizzare per il periodo 21 gennaio – 31 marzo 2019 i due Agenti di P.L., Sigg. Portogallo e Zanchin:

- per complessivi n.6 ore settimanali (tre ore ciascuno) all’interno dell’orario di lavoro, attraverso l’istituto dello scavalco condiviso, disciplinato dall’art.14 del CCNL – Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004;

**Premesso** che il Comune di Daverio (VA), con Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 17.01.2019 - in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti - ha ritenuto di dovere riscontrare positivamente la predetta istanza di utilizzo parziale temporaneo dei dipendenti interessati, comunicando il nulla osta preventivo all’autorizzazione dei suddetti Agenti di P.L. a prestare servizio straordinario di lavoro presso questo Comune

**Richiamato** l’orientamento della magistratura contabile secondo cui qualora un’Amministrazione Comunale faccia ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dall’articolo 14 CCNL, questa particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti in materia di lavoro flessibile ex art. 28, comma 9, D.L. 31 maggio 2010 n.78 e ss.mm.ii. La spesa sostenuta pro quota dall’Ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso dovrà comunque essere computata nella spesa per il personale ai sensi dell’ articoli 1, commi 557 o 562, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. (Cfr. ex multis, Corte Conti Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia n. 303 del 18.11.2014). Devono intendersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale - come quella prevista dal citato art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 - che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l’allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell’attività lavorativa di dipendenti già in servizio (Cfr. ex multis, Corte Conti Sez. Autonomie n.23 del 20.05.2016).

**Richiamato** il disposto delle “Linee guida per il rendiconto della gestione 2014”, (Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione Corte Conti n. 13/2015/SEZAUT/INPR), nella parte in cui viene chiarito che l’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 resta escluso dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

**Preso atto** che i dipendenti interessati hanno prestato assenso all’utilizzo per complessive 6 ore settimanali (tre ore ciascuno) presso questo Ente secondo le condizioni riportate nell’allegato testo di convenzione.

**Richiamata**, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la corrispondenza intercorsa tra i due Enti al fine di definire i principali aspetti operativi per l’utilizzazione del predetto dipendente presso questo Comune per sei ore settimanali ai sensi dell’ art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004.

**Ritenuto** opportuno procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra i due Comuni interessati al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l’utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell’art. 14 CCNL del 22.01.2004.

**Ritenuto** meritevole di approvazione lo schema della convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004, composto da n.7 articoli, il cui testo viene allegato, sub, lett. “A”, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Visto** il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, avente per oggetto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, autorizzando sino a tale data, ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L., l'esercizio provvisorio.

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed i relativi allegati.

**Visto** lo schema del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 in corso di predisposizione.

**Preso atto** della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica.

**Acquisiti ed Allegati**, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria.

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

**1.** Di approvare - ai sensi dell'art.14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 - lo schema di convenzione per l'utilizzazione in scavalco condiviso per sei ore settimanali presso questo Ente dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato Agenti di P.L., Sigg.ri Gennaro Portogallo e Filippo Zanchin, del vicino Comune di Daverio

**2.** Di approvare lo schema della convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004, composto da n.7 articoli, il cui testo viene allegato, sub, lett. "A", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il rapporto convenzionale avrà decorrenza il 21 gennaio 2019 e termine il 28.02.2019.

**3.** Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere, in nome e per conto del Comune di Galliate Lombardo la convenzione, oggetto di approvazione col presente provvedimento, dando atto che il Comune di Daverio (Ente di provenienza) continua a corrispondere, per intero, ai propri dipendenti il trattamento economico spettante in base alla categoria e livello retributivo (Progressioni economiche, RIA, eccetera), incamerando le somme rimborsate da questo Ente.

**4.** Di dare atto che la quota rimborsata da questo Ente va conteggiata come aggregato di spesa di personale e non va conteggiata come tetto per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

**5.** Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto deliberativo al Comune di Daverio (VA), datore di lavoro del dipendente comunale interessato.

Con successiva, separata ed unanime votazione

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

## Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2019

OGGETTO: Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Daverio ed il Comune di Galliate Lombardo per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative al Servizio di Polizia Locale

L'anno duemiladiciannove, addì 21- del mese di GENNAIO, presso la Sede Municipale, tra :

il Comune di Daverio, C.F. 00260520127, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Martino Franco Vincenzo, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

il Comune di Galliate Lombardo, C.F. 00459940128 rappresentato dal Sig. Bertagna Angelo, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

### **Premesso:**

- che il Comune di Galliate Lombardo ha richiesto al Comune di Daverio nulla osta allo svolgimento di attività lavorativa dei dipendenti di P.L. sig. Portogallo Gennaro e sig. Zanchin Filippo, per complessive n. 6 ore settimanali, attraverso l'istituto dello scavalco condiviso, disciplinato dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*.;

si stipula e si conviene quanto segue:

### **ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, dei due agenti di P.L. Portogallo Gennaro e Zanchin Filippo, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Daverio, da parte del Comune di Galliate Lombardo, per lo svolgimento di attività lavorativa, per il periodo 21.01.2019 – 28.02.2019 e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a n. 3 ore settimanali per il dipendente Portogallo e n. 3 ore settimanali per il dipendente Zanchin;
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

## **ART. 2 – Individuazione del personale**

Il Comune di Daverio prende atto dell'individuazione, nelle persone dei sigg.ri Portogallo Gennaro, categoria giuridica D posizione economica D3, e Zanchin Filippo categoria giuridica C, posizione economica C4, disponibili ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Galliate Lombardo.

L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale di consenso espresso dai lavoratori interessati e confermato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

## **ART.3 – Durata della Convenzione**

La durata della convenzione è fissata dal 21.01.2019 al 28.02.2019.

## **ART. 4- Tempo di lavoro di assegnazione**

1. Il personale individuato al punto 1) opererà presso il Comune di Galliate Lombardo per n. 6 (sei) ore settimanali (n. 3 ore settimanali per il dipendente Portogallo e n. 3 ore settimanali per il dipendente Zanchin).
2. Il Comune di Daverio ed il Comune di Galliate Lombardo organizzano il personale individuato al punto 1) nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun ente.

## **ART. 5 – Gestione del personale distaccato**

1. Il Comune di Daverio ed il Comune di Galliate Lombardo concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Sarà compito del responsabile del Comando del Comune di Daverio e del responsabile del Comando del Comune di Galliate Lombardo determinare, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.

## **ART. 6 – Rapporti finanziari**

1. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
2. Il Comune di Daverio provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti ai dipendenti ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Galliate Lombardo.
3. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Comune.

## **ART.7 Cause di scioglimento**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale della presente convenzione;
- per richiesta espressa dei dipendenti con un preavviso di almeno venti giorni;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 20 giorni da parte dell'ente recedente.

**ART. 8 – Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

IL SINDACO DI DAVERIO

---

IL SINDACO DI GALLIATE LOMBARDO

---

IL DIPENDENTE PORTOGALLO GENNARO

---

IL DIPENDENTE ZANCHIN FILIPPO

---



## **COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO**

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: [info@comune.galliatelombardo.va.it](mailto:info@comune.galliatelombardo.va.it)

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DI N.2 AGENTI DI P.L., DEL COMUNE DI DAVERIO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Galliate Lombardo, 17 gennaio 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria  
F.to **Angelo Bertagna**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 23/01/2019

**OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DI N.2 AGENTI DI P.L., DEL COMUNE DI DAVERIO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.**

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL VICE SINDACO**  
F.to Maurizio Baruffato

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Salvatore Curaba

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267**

**Registro N. \_\_\_\_\_**

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 24/01/2019 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 24/01/2019

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Monica Maria Forno

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 23/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Salvatore Curaba

---